

Consiglio di Stato - Sentenza 27/10/2003 n. 6666  
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

La tutela ripristinatoria, consistente nella reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica Amministrazione, intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, incontra il limite della speciale rilevanza dell'interesse pubblico, sotto l'aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività. Il pregiudizio per la perdita di chance legata all'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico legato all'esecuzione dei lavori, è liquidabile in via equitativa nella misura del 3% del prezzo offerto in sede di aggiudicazione. La spettanza nella sua interezza dell'utile di impresa nella misura del 10% è riconoscibile qualora l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi. In caso contrario il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa.